

# Misure di prevenzione i requisiti di applicazione

prof. Fabio Basile, Università degli Studi di Milano  
fabio.basile@unimi.it

**D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:**



Codice delle leggi antimafia e delle  
misure di prevenzione, nonché nuove  
disposizioni in materia di  
documentazione antimafia  
a norma degli artt. 1 e 2, l. 136 del 2010

# **Requisiti soggettivi di applicazione delle misure di prevenzione personali:**

- riconduzione in una fattispecie di pericolosità**
- pericolosità per la sicurezza pubblica**

il (complessivo) giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso

- in una prima fase di tipo “constatativo” → inquadramento in una fattispecie di pericolosità
- in una seconda fase di tipo essenzialmente “prognostico” → valutazione della pericolosità per la sicurezza pubblica

(Cass., 2014, Mondini; Cass. 2017, Sottile)

# Le fattispecie di pericolosità

- pericolosità c.d. generica (art. 1 cod. antimafia)
- pericolosità c.d. qualificata (art. 4 cod. antimafia)

## Fattispecie a pericolosità c.d. generica, art. 1:

coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che:

- a) siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) per la condotta ed il tenore di vita, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- c) per il loro comportamento, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

*Sub* lett. a e b  
→ colletti bianchi:

Ad es.: l'evasore fiscale seriale

il bancarottiere abituale

il falso avvocato

il corruttore e il corrotto

**Corte Edu Grande Camera, De  
Tommaso c. Italia, 23 febbraio  
2017 *su art 1, lett. a) e b) cod. antimafia***

**→ Violazioni alla libertà di  
circolazione (art. 2 prot. 4)**

l'art. 1, lett. a) e b), non conterrebbe  
“disposizioni sufficientemente dettagliate sui  
tipi di comportamento che dovevano essere  
considerati costituire un pericolo per la  
società”.

Non sarebbe, quindi, indicata “con sufficiente  
chiarezza la portata o la modalità di esercizio  
della amplissima discrezionalità conferita ai  
tribunali interni”

→ Deficit di determinatezza e  
prevedibilità

# **Corte costituzionale n. 24 del 2019**

**Lett. a) → radicale imprecisione**

**Dichiarazione di incostituzionalità**

**Lett. b) → possibile interpretazione  
tassativizzante**

**Sentenza interpretativa di rigetto**

## Interpretazione tassativizzante della lett. b) (Cass. 2018, Bosco)

- a) la realizzazione di attività delittuose non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;
- b) attività delittuose produttive di reddito illecito (il provento);
- c) la destinazione, almeno parziale, di tale provento al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona.

Corte costituzionale n. 24 del 2019:

Incostituzionale la lett. a) dell'art. 1 quale presupposto della sorveglianza speciale e della confisca

... quali conseguenze:

- ai fini di foglio di via e avviso orale?
- ai fini delle confische già definitive?

## Fattispecie a pericolosità c.d. generica, art. 1:

coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che:

c) per il loro comportamento, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa (DASPO URBANO), siano dediti (SIGNIFICATIVO INTERVALLO TEMPORALE) alla commissione di reati (DELITTI + CONTRAVVENZIONI) che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni (AD ES.: MALTRATTAMENTI), la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (AD ES.: REATI IN MATERIA DI ARMI, DI STUPEFACENTI, O CONNESSI AL GIOCO D'AZZARDO)

ART. 4. - Fattispecie di pericolosità qualificata:

→ di tipo mafioso: lett. a)

“soggetti indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa”

“appartenenza”  
(art. 4 lett. a cod. antimafia)

*è nozione più ampia di*

“partecipazione”  
(art. 416 bis c.p.)?

**Cass., Sez. Un., 4/01/2018, Gattuso**

**→ Necessità di un contributo fattivo.**

**Appartenenza significa**

- o partecipazione in senso stretto**
- o concorso esterno**

## Altri soggetti a pericolosità qualificata:

- indiziati del delitto di cui all'art. 512 *bis*, del delitto di cui all'art. 418 c.p. o di uno dei reati previsti dall'art. 51 co. 3 *bis* c.p.p.
- pericolosi di tipo eversivo-terroristico;
- pericolosi di tipo politico-fascista;
- Istigatori, mandanti, finanziatori;
- pericolosi di tipo sportivo.

## Altri soggetti a pericolosità qualificata (aggiunte del 2017/19):

→ Soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 640 bis o del delitto di cui all'art. 416 c.p., finalizzato alla commissione di taluni delitti contro la P.A.;

→ Soggetti indiziati del delitto di *stalking* o del delitto di maltrattamenti

secondo presupposto:

PERICOLOSITÀ (attuale)

PER LA PUBBLICA SICUREZZA (art. 2  
e art. 6)

Confronto con la pericolosità sociale di  
cui all'art. 203 c.p.

La c.d. attualità della “pericolosità per la  
sicurezza pubblica”

Deroga: ... *semel mafiosus*,  
*semper mafiosus*?

# La confisca di prevenzione

introdotta dalla l. n. 646/1982 (legge Rognoni-La Torre) al fine di contrastare più efficacemente la criminalità mafiosa (art. 2 *ter* l. n. 575/1965)

- fin da subito applicabile anche ad altri destinatari delle misure di prevenzione, non portatori di pericolosità mafiosa (in virtù dei rinvii operati dagli artt. 18 e 19 l. n. 152/1975)
- successivamente estesa anche a nuove classi di soggetti pericolosi

riforma 'epocale' 2008-2009



**applicazione c.d. disgiunta**

- d.l. n. 92/2008 conv. con modif. dalla l. n.125/2008: la confisca di prevenzione può essere applicata anche *disgiuntamente* dalla sorveglianza speciale;
- l. n. 94/2009: la confisca di prevenzione può essere applicata anche *a prescindere* dalla verifica della pericolosità attuale del proposto

**→art. 18 cod. antimafia**

L'unico requisito *soggettivo* di applicazione

1. **inquadramento del proposto in una delle fattispecie di pericolosità generica o qualificata (art. 16)**

# La c.d. perimetrazione cronologica della pericolosità

Sez. Un. Spinelli: «*in tanto* può essere aggredito un determinato bene, *in quanto* chi l'abbia acquistato fosse, al momento dell'acquisto, un soggetto pericoloso»

→ l'ambito cronologico di esplicazione della pericolosità è misura dell'ablazione

## requisiti *oggettivi* di applicazione

**1. disponibilità a qualsiasi titolo dei beni, anche per interposta persona fisica o giuridica**

→ nozione *ampia* di «disponibilità»

→ particolare disciplina in materia di *intestazioni fittizie* (art. 26)

# requisiti *oggettivi* di applicazione

## 2. deve trattarsi di beni:

– di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla attività economica svolta, rispetto ai quali il proposto non sia in grado di giustificare la legittima provenienza

- si valuta il reddito netto
- si considerano i redditi di tutto il nucleo familiare
- l'accertamento della sproporzione va operato su ogni singolo bene
- non sono opponibili i proventi o il reimpiego dell'evasione fiscale (l. n. 161/2017)

requisiti *oggettivi* di applicazione

**2. deve trattarsi di beni:**

- che siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego**

Le misure di prevenzione, soprattutto negli ultimi anni, hanno acquisito notevole rilevanza nella prassi, e meritano quindi di essere conosciute e studiate con grande attenzione, anche al fine di addivene ad una loro applicazione corretta e coerente con i principi della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

**FABIO BASILE**  
titolare dei corsi di Diritto Penale e Strategie di contrasto alla criminalità organizzata e misure di prevenzione presso l'Università degli Studi di Milano, è coordinatore del Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata, del Centro di ricerca coordinata sulle misure di prevenzione, nonché del Corso di specializzazione e perfezionamento per avvocati penalisti "Giorgio Marinucci". Autore di numerose monografie e saggi scientifici, è condirettore delle riviste Giurisprudenza Italiana e DPU - Diritto penale e Uomo.

**EDOARDO ZUFFADA**  
autore di numerosi contributi pubblicati su prestigiose riviste giuridiche, ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano discutendo una tesi in materia di misure di prevenzione. È abilitato all'esercizio della professione forense e collabora alle attività didattiche e scientifiche del prof. Basile.



Giappichelli compie 100 anni e celebra l'evento con le persone che hanno fatto parte della sua storia: studenti, professori, ricercatori e professionisti nel mondo del diritto e dell'economia.

Con voi collaboriamo da sempre con il metodo dell'Editoria in *Prima Persona*, fatto di volti, storie, competenze e innovazione. Per voi diamo il via al nuovo progetto Ventuno, una finestra editoriale sul nostro mondo e su un futuro da scrivere e studiare insieme.

Visita [giappichelli.it/ventuno](http://giappichelli.it/ventuno)

€ ??,00



Manuale delle misure di prevenzione

F. Basile



Fabio Basile

# Manuale delle misure di prevenzione

Profili sostanziali

con la collaborazione di Edoardo Zuffada

SECONDA EDIZIONE

